

**PROTOCOLLO DI INTESA
TRA
TRIBUNALE DI BOLOGNA
E
REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**per l'identificazione delle vittime di tratta e di forme di grave
sfruttamento**

VISTI

- la **Convenzione di Ginevra** sullo status dei rifugiati del 1951;
- il **Protocollo** delle Nazioni Unite per prevenire, reprimere e punire la tratta delle persone, in particolare donne e bambini, addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, ratificati dall'Italia con legge 146/2006;
- le **Linee Guida di Protezione Internazionale dell'UNHCR** riguardanti l'applicazione dell'articolo 1 A (2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status di rifugiati alle vittime di tratta e alle persone a rischio di tratta;
- la **Convenzione europea** per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali ratificata dall'ordinamento italiano con legge 848/1955;
- la **Convenzione del Consiglio d'Europa** n. 197 del 16 maggio 2005 sulla lotta contro la tratta degli esseri umani, ratificata dall'ordinamento italiano con legge 108/2010;
- la **Convenzione sui diritti del fanciullo** del 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia con legge 176/1991;
- la **Direttiva 2011/36/UE** relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI;
- la **Direttiva 2011/95/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta;
- la **Direttiva 2013/33/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale;



- la **Direttiva 2013/32/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale;
- la **legge 11 agosto 2003 n. 228** recante misure contro la tratta di persone;
- il **Decreto legislativo 24/2014** recante attuazione della Direttiva 2011/36/UE e in particolare l'art. 10;
- i **Decreti legislativi 251/2007 e 25/2008** e successive modifiche in attuazione delle direttive 2003/84/UE e 2005/85/UE;
- il **Decreto legislativo 142/2015**, emanato in attuazione della Direttiva 2013/32/UE;
- il **D.L. 13/2017**, convertito con modificazioni dalla **legge 46/2017**, che ha istituito presso i Tribunali distrettuali le Sezioni specializzate in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea;
- il **Piano nazionale** di azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani per gli anni 2016-2018 adottato il 26.2.2016;
- il **DPCM del 16.5.2016** recante "Definizione del Programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6 bis dell'art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 dello stesso articolo 18";
- le **Linee Guida per le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale "L'identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di referral"** approvate dalla Commissione nazionale per il Diritto di Asilo nella seduta del 30 novembre 2016;
- la **Delibera del 9 maggio 2018 del Consiglio Superiore della Magistratura** "Risoluzione sulle linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica";
- il **Bando del Dipartimento per le Pari Opportunità - Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3/2018** per il finanziamento di progetti attuati a livello territoriale a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6-bis dell'art.18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, alle vittime dei reati

previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del medesimo art. 18 (art. 1, commi 1 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2016);

CONSIDERATO CHE

- la tratta degli esseri umani rientra fra le più gravi e sempre attuali violazioni dei diritti fondamentali;

- il meccanismo di cooperazione tramite il quale gli attori statali adempiono ai propri obblighi per proteggere e promuovere i diritti umani delle vittime di tratta è individuato nel Meccanismo di *Referral*, costituito da procedure operative standard (POS) basate su criteri di qualità ed incentrate sulla protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa sulla privacy per le persone coinvolte nella tratta;

- sempre più frequentemente la Sezione specializzata per la protezione internazionale istituita presso il Tribunale di Bologna esamina ricorsi proposti da persone che è ragionevole ritenere possano essere potenziali vittime di tratta, o comunque soggette a situazioni di violenza o grave sfruttamento a scopo sessuale, riduzione o mantenimento in schiavitù;

- la Regione Emilia-Romagna è l'ente titolare del Progetto Oltre la Strada, che realizza interventi volti a garantire le misure di assistenza e tutela previste dalla normativa vigente in favore delle persone vittime dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù e tratta di persone;

- il progetto Oltre la Strada è accreditato presso il Dipartimento per le Pari Opportunità - Presidenza Consiglio dei Ministri nell'ambito dei bandi per lo svolgimento di programmi di emersione, assistenza e integrazione sociale di cui all'art. 18 comma 3bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e ha operatività sull'intero territorio regionale;

- le relative funzioni di coordinamento e indirizzo sono in capo al Servizio Politiche per l'Integrazione sociale, il contrasto alla povertà e Terzo Settore della Regione Emilia-Romagna, mentre l'attuazione delle azioni progettuali è affidata agli enti pubblici che possono operare in convenzione con soggetti del terzo settore iscritti alla terza sezione del registro di cui all'art. 52, comma 1, lettera b. del DPR 394/1999;

- tra gli obiettivi e le attività del progetto vi è anche quello di favorire l'emersione delle vittime di tratta o comunque di situazioni di grave sfruttamento a scopo sessuale e dunque di garantire, nei diversi ambiti di operatività, l'identificazione delle vittime di tratta e grave sfruttamento, al fine di assicurare l'attivazione di azioni di protezione immediata e prima

assistenza, nonché di inclusione attiva delle persone vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

- in considerazione della complessità dell'identificazione e dell'emersione della reale vicenda subita da persone che si ritiene possano essere vittime di tratta e/o grave sfruttamento a scopo sessuale sono necessarie esperienza e competenze specifiche, anche al fine di mettere in atto le adeguate misure di tutela, assistenza e protezione previste dalla normativa vigente a tutela delle vittime;

- conseguentemente è opportuno formalizzare con il presente Protocollo la collaborazione tra il Tribunale di Bologna e la Regione Emilia-Romagna, che preveda l'adozione, nell'ambito dei procedimenti giudiziari di competenza della Sezione specializzata, di procedure operative per l'identificazione delle vittime di tratta e di forme di grave sfruttamento a scopo sessuale.

TUTTO CIO' PREMESSO

tra

il Tribunale di Bologna

e

la Regione Emilia-Romagna

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

- 1) La Regione Emilia-Romagna dichiara la disponibilità per il tramite degli enti pubblici attuatori degli interventi territoriali del progetto Oltre la Strada, a collaborare con il Tribunale di Bologna per porre in essere tutte quelle condizioni atte a garantire l'accesso alla giustizia, nonché alle forme di tutela previste dalla normativa nazionale, alle persone vittime di tratta di esseri umani e/o poste in situazioni di grave sfruttamento coinvolte in procedimenti civili per le materie di competenza della Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione cittadini UE.
- 2) La Regione Emilia-Romagna dichiara la disponibilità, per il tramite degli enti pubblici attuatori degli interventi territoriali del progetto Oltre la Strada, nei limiti delle risorse di personale disponibili a collaborare, in seguito all'avvio di una procedura di *referral* per l'identificazione

di possibili vittime di tratta nell'ambito dei procedimenti civili pendenti presso la Sezione specializzata del Tribunale di Bologna, al fine di garantire l'adozione delle adeguate misure di tutela e protezione e favorire acquisizione degli elementi necessari all'esercizio dei poteri istruttori e di valutazione che i giudici sono chiamati ad esercitare nell'ambito delle procedure giudiziali di propria competenza.

- 3) In seguito all'emersione di elementi che possano far ragionevolmente ritenere che la parte interessata dal procedimento giudiziario sia vittima di tratta o sia a rischio di divenirlo, il Tribunale, nel pieno rispetto delle norme in materia di protezione internazionale, qualora si tratti di potenziale vittima che abbia proposto ricorso avverso la decisione della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, e previa acquisizione del consenso dell'interessato/a (come da modello allegato, redatto in calce al verbale d'udienza, sottoscritto dall'interessato/a e con l'indicazione del recapito telefonico dell'interessato/a), segnala il caso al referente individuato dal Progetto Oltre la Strada tramite la Cancelleria della Sezione specializzata.
- 4) In seguito alla segnalazione, il personale individuato nell'ambito degli enti pubblici attuatori o dei soggetti privati convenzionati del Progetto Oltre la Strada si rende disponibile a svolgere nel più breve tempo possibile, avvalendosi eventualmente dei propri mediatori culturali, alcuni colloqui con la persona segnalata come possibile vittima di tratta al fine di conseguire gli obiettivi di cui al punto n. 1.
- 5) Il personale individuato nell'ambito del Progetto Oltre la Strada si impegna ad inviare alla Cancelleria della Sezione specializzata, entro un termine di 15 giorni dalla segnalazione, un aggiornamento relativamente all'effettivo avvio dei colloqui, nonché - solo in situazioni di grave e particolare urgenza, e su specifica richiesta della Sezione specializzata del Tribunale - entro 30 giorni dalla segnalazione, nota contenente i primi elementi informativi, le iniziali valutazioni del personale responsabile dei colloqui e l'indicazione della necessità di prevedere ulteriori incontri.
- 6) Alla conclusione del percorso di valutazione, all'esito del numero di colloqui che l'ente attuatore stesso riterrà congruo, il referente individuato dal Progetto Oltre la Strada

invierà entro il termine massimo di quattro mesi dalla segnalazione - o nell'arco di un periodo maggiore in presenza di particolari e rilevanti circostanze da comunicarsi tempestivamente alla Cancelleria della Sezione specializzata - una relazione nella quale sono riportati gli elementi acquisiti.

- 7) Tale attività di valutazione, svolta dal personale individuato nell'ambito del Progetto Oltre la Strada nei limiti delle risorse disponibili, viene espletata senza oneri a carico del Tribunale e la relazione finale viene acquisita agli atti nel procedimento giurisdizionale; ha natura di prova atipica che sarà inserita agli atti del procedimento e potrà essere utilizzata ai fini della decisione.
- 8) La segnalazione di *referral*, indipendentemente dalla fase del procedimento in cui avviene, nonché tutte le procedure oggetto del presente protocollo dovranno avvenire nella massima riservatezza e della valutazione del rischio di divulgazione delle informazioni, secondo le modalità procedurali sopra dette e quelle che verranno concordate con i referenti incaricati dell'ente anti-tratta, considerando come obiettivo fondamentale la sicurezza, l'incolumità, la *privacy* delle vittime e la stessa sostenibilità del sistema anti-tratta.
- 9) La Regione Emilia-Romagna, attraverso gli enti attuatori del Progetto Oltre la Strada, si impegna a collaborare con il Tribunale anche relativamente a situazioni di vittime di tratta già accolte o prese in carico dagli enti dal Progetto stesso; gli enti titolari delle prese in carico avranno cura di redigere una relazione di accompagnamento da trasmettere al Tribunale possibilmente entro i termini di cui al comma 12 dell'art. 35 bis del D.lgs. 25/2008.
- 10) La Regione Emilia-Romagna e il Tribunale si impegnano a realizzare incontri periodici per una verifica aggiornata sull'attuazione del presente Protocollo, per garantire l'aggiornamento e l'adeguamento in relazione a eventuali riforme legislative, e per favorire lo scambio reciproco di conoscenze sul fenomeno della tratta di esseri umani ed ottimizzare le modalità di collaborazione. La Regione e il Tribunale si impegnano altresì a promuovere attività formative congiunte negli ambiti di propria competenza.
- 11) La Sezione specializzata del Tribunale di Bologna e la Regione Emilia-Romagna, quale titolare del progetto Oltre la Strada,

individuano un referente con il compito di interfacciarsi e coordinare l'organizzazione degli incontri periodici di cui al punto 10.

- 12) Il Protocollo d'intesa ha durata annuale e si rinnova automaticamente, salvo cessazione del Progetto Oltre la Strada o il suo mancato accreditamento presso il Dipartimento per le Pari Opportunità - Presidenza Consiglio dei Ministri.
- 13) Il presente Protocollo non comporta oneri finanziari a carico di alcuna delle due parti.

Firmato digitalmente,

Dott. Francesco Maria Caruso
Presidente del Tribunale
Ordinario di Bologna

Dr.ssa Monica Raciti
Responsabile Servizio Politiche
per l'Integrazione sociale, il
contrasto alla povertà e Terzo
Settore

ALLEGATO

**DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL COLLOQUIO CON PERSONALE DEL PROGETTO
OLTRE LA STRADA**

Io sottoscritto/a _____,
nato/a il ____ a _____, di cittadinanza _____,
domicilio attuale (Comune) _____,
numero di telefono _____,

dichiaro di

prestare il mio consenso ad incontrare il personale del Progetto
Oltre la strada e in tal senso di acconsentire a che il Tribunale
di Bologna comunichi i miei dati personali e i miei recapiti.

Firma _____

Letto e tradotto in lingua _____

Bologna, il _____